

PRIME VALUTAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE IN MATERIA LAVORO E ISTRUZIONE SU:

DISEGNO DI LEGGE recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*

24 marzo 2021

Art. 10 *“Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport “*

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 9 sono destinate al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della succitata emergenza”

Relazione

L'emendamento è finalizzato alla creazione di una riserva di risorse con la finalità di assicurare il ristoro per quelle categorie di lavoratori indipendentemente dal settore economico di appartenenza che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della emergenza da COVID-19, che non risultano essere beneficiarie di alcuna indennità dai provvedimenti precedentemente emanati dal Governo.

Si propone l'inserimento del seguente articolo:

“Art. 10 bis - Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

1. *Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata*

in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal d.l. 9 novembre 2020, n.149.

2. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.”

Relazione

Dalle indennità previste nei precedenti dispositivi normativi per fronteggiare la crisi economica derivante da Covid-19, sono rimasti esclusi moltissimi lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica, anche se non rientranti nella categoria degli stagionali.

È il caso, ad esempio, dei migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, ecc.).

Per analogia, si ritiene opportuno allargare anche a tale fattispecie l'indennità prevista per i lavoratori stagionali, poiché anche nel loro caso, per esigenze di gestione aziendale, ci si trova di fronte a un succedersi di contratti a tempo determinato che comportano un'aspettativa di occupazione stabile, per quanto frammentaria.

All'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis: Al comma 3-bis dell'articolo 12 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, il terzo capoverso è così modificato: “A

decorrere dall'anno 2021, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferiti 75 milioni di euro da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

All'articolo 11, il comma 3 è modificato sostituendo "pari a 1.010 milioni di euro" con "pari a 1.085 milioni di euro".

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni, di coprire i costi fissi e ricorrenti connessi al funzionamento (dotazioni strumentali, locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari) dei nuovi contingenti di operatori che saranno assunti in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. L'emendamento risulta ancora più importante alla luce di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del DL per cui il servizio prestato dai c.d. "Navigator" costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime, che risultano ad oggi bloccati proprio dalla mancata copertura degli oneri di funzionamento.

Art. 31 - (Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

Al riguardo, si chiede che l'articolo 31 sia integrato prevedendo forme e mezzi di intervento **anche a favore delle scuole paritarie e delle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale e delle fondazioni ITS**, che sono parte integrante del sistema di educazione e istruzione nazionale.

Relazione

L'articolo prevede, infatti, una serie di interventi assolutamente indispensabili a sostegno del sistema scolastico ed educativo del Paese ma non tiene in alcuna considerazione il ruolo svolto dalle scuole paritarie nel sistema di educazione e istruzione nazionale. Le necessarie misure di contenimento hanno determinato una situazione di grave sofferenza finanziaria nel settore e il rischio è che, senza un adeguato sostegno da parte dello Stato, molte Scuole paritarie non saranno in grado di sostenere gli oneri sostenuti a causa della pandemia con gravissime ripercussioni.

Si chiede quindi di introdurre forme e mezzi di intervento **anche a favore delle scuole paritarie.**

Occorre inoltre prevedere forme di sostegno **anche in favore delle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale e delle fondazioni ITS.**

Si chiede, inoltre, l'inserimento di un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

- 1. Qualora, a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID- SARS 2, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i sistemi regionali che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per ciascun iter formativo, l'anno formativo 2020/2021 conserva comunque validità.*
- 2. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi nelle attività di formazione svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, il recupero di apprendimenti funzionale al completamento del percorso didattico.*
- 3. Qualora gli allievi iscritti ai percorsi erogati nell'ambito dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata del percorso, il collegio docenti può comunque esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame.*

Relazione

L'emendamento è conforme a quanto chiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 aprile 2020 in fase di conversione del decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 e al documento approvato dalla stessa Conferenza in data 11 febbraio 2021.

L'emendamento è finalizzato a garantire la validità dell'Anno Formativo 2020/2021 anche qualora, a seguito di provvedimenti finalizzati al contenimento della pandemia, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa e a prevedere, con riferimento all'ammissibilità della spesa, che in caso di rimodulazione delle attività a seguito di misure finalizzate al contenimento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applichino i meccanismi di riduzione del contributo.

Si chiede, altresì, l'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:

Ai fini del trattamento di cui all'art. 21, legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori agricoli a tempo determinato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2020, il riconoscimento di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno 2019.

Relazione

L'emergenza COVID-19 ha comportato per molti lavoratori appartenenti al settore agricolo una riduzione delle giornate lavorate. Al fine di ridurre gli effetti negativi della diminuzione delle giornate sul calcolo della DS agricola è necessario che sia riconosciuta la garanzia per gli operai agricoli a tempo determinato, in aggiunta agli effettivi giorni di lavoro prestati, di un numero di giornate utili al conseguimento delle stesse prestazioni assistenziali del 2019 (cosiddetto trascinarsi) estendendo la definizione "calamità naturali" a tutti gli eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione compreso il COVID-19, del beneficio del "trascinarsi delle giornate", già previsto dall'art.21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. Tra questi lavoratori rientrano ad esempio i lavoratori agricoli di agriturismi, che a causa delle ricadute della emergenza epidemiologica hanno lavorato per pochissime giornate, o addirittura non hanno affatto lavorato, nel corso del 2020.

La proposta tutela i anche i lavoratori agricoli c.d. "fragili" che a causa di particolari situazioni legate ad una patologia, all'età o ad altre fragilità, sono a rischio COVID-19, non possono svolgere la propria prestazione lavorativa, ma non hanno alcuna copertura economica da parte della decretazione emessa per contrastare le ricadute occupazionali della emergenza epidemiologica.

Infine, al punto 25 dell'allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," si aggiungono le seguenti parole "*convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,*"

Relazione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l'obbligo dell'imposta di bollo si applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano, dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo.

Benché il tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro, la convenzione di tirocinio può essere assimilata a un contratto di lavoro e pertanto può ricadere nella fattispecie di esenzione di cui all'articolo 25 dell'allegato B del DPR n. 642/72 (contratti di lavoro). Peraltro, anche ai fini dell'applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è equiparato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008 al dipendente.

L'assoggettamento ad imposta di bollo ostacola ulteriormente la partecipazione del mondo datoriale alle iniziative di tirocinio che per un consistente numero sono rivolte a categorie deboli - persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex dipendenti o persone affette da dipendenza in terapia, giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, disoccupati di lunga durata - che hanno enormi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto nell'attuale momento di grave crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia COVID-19.

È da evitare inevitabilmente un calo del numero dei tirocini per i giovani oppure soggetti

svantaggiati che potranno avere una esperienza lavorativa. Viene così depotenziato uno strumento dimostratosi utile per avvicinare queste categorie di persone al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento. Specialmente dopo l'emergenza Covid-19 è necessario disporre di strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e incoraggiano le aziende, togliendo oneri e costi burocratici. Si ritiene allora che l'esenzione dall'imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per i tirocini. Con l'esenzione dall'imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in materia di lavoro, i quali non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico.

Roma, 24 marzo 2021